

**ATTO COSTITUTIVO GRUPPO VOLONTARIATO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI SELVAZZANO DENTRO (PD)**

In data 21 dicembre 2021, presso la sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Selvazzano Dentro (PD) Via Colombo n. 1, alle ore 19.00, si sono riunite le seguenti persone:

01. **CASALE Pasquale**, Socio Eff. LgTen, nato a Francavilla Fontana (BR) il 1-set-54 e residente in 35030 - Selvazzano D. (PD) Via Tintoretto, 6, Cod. Fisc. CSLPQL54P01D761B, Cell., 3472225789, Email, pacasale54@gmail.com ;
02. **CIRIOLO Sergio**, Socio Simpatizzante, nato a Poggiardo (LE) il 01/07/1973 ed residente in Padova Via Alsazia n. 31, Cod. Fisc. CRLSRG73L01G751G, cell. , email sergiociriolo@libero.it;
03. **MAGLI Vito**, Socio Eff. App.S., nato a Francavilla F.na (BR) il 21-gen-62 e residente in, 35038 - Torreglia (PD) Via R. Sanzio n. 34, Cod. Fisc. MGLVTI62A21D761N, Cell. 3284594432, Email vitomagli62@gmail.com;
04. **GIORDANO Antonio**, Socio Effettivo, nato a Tusa (ME) il 27/08/1949 e e residente in 35030 - Selvazzano D. (PD) Via Santa Barabara n. 2/B, Cod. Fisc. GRDNTN49M27L478Y cel. 3482930980, email antonio.giordanopd@gmail.com;
05. **PEGORARO Alberto**, Socio Effettivo C.re A., nato a Selvazzano Dentro (PD) il 1-giu-56, e residente in 35030 - Selvazzano D. (PD) Via S. Bartolomeo n. 39/A, cod. fisc. PGRLRT56H01I595E cell. 3313989936, email albertopegoraro56@alice.it;
06. **CONTARINI Claudio**, Socio Effettivo, nato a Teolo (PD) il 11/10/1957 ed ivi residente, Via Euganea Feriole n. 46/A , Cod., Fisc. CNTCLD57R11L100E, cell. 3282159981, Email c_contarini@inwind.it;
07. **PANZETTA Marco**, Socio Familiare, nato a Abano Terme (PD) il 11-mar-00, e residente in 35020 Albignasego (PD) Via Vivaldi n. 19, Cod. Fisc. PNZMRC00C11A001R, Cell. 3463655168, Email marcpanzetta@gmail.com;
08. **PANZETTA Maurizio**, Socio Familiare, nato a Brindisi (BR) il 17-set-68 e residente in 35020 Albignasego (PD) Via Vivaldi n. 19, Cod. Fisc. PNZMRZ68P17B180I, Cell. 3478336566, Email pnzmrz@tiscali.it
09. **BIASI Giusi**, Socio Familiare, nata a Brindisi (BR) il 3-lug-03 e residente in 35030 - Selvazzano D. (PD) Via Igeo n. 2, cell. 3276140885, email biasigiusy324@gmail.com;
10. **BIASI Antonio**, Socio Familiare, nato a Francavilla Fontana (BR) il 19-mar-71 e residente in 72024 (BR) - Via Treviso n. 47, Cod. Fisc. BSINTN71C19D761S, Cell. 3332237086, Email vannacaroli@libero.it;
11. **VOLPICELLI Antonio**, Socio Effettivo Brig.C., nato a Frattaminore (NA) il 2-giu-54 e residente in 35030 - Rubano (PD) Via Belle Putte, 9, cod. Fisc. VLPNTN54H02D790D, Cell. 3331806731, email shonik2001@gmail.com ;
12. **STEFANI Antonella**, Socio Simpatizzante, nata a Padova (PD) il 04/01/1960 e residente in 35030 Selvazzano Dentro (PD) Via A. Vespucci n. 88, cell. 3381484277, Cod. Fisc. STFNNL60A44G224J, email antonella.stefani@alice.it
13. **GENNA Massimiliano**, Socio Eff. C.re Aus, nato a Marsala (TP) il 10-gen-75 e residente in 35030 - Saccolongo (PD) Via Colli Euganei n. 40/int. 1, Cod. Fisc. GNNMSM75A10E974U, Cell. 3457046990, Email maxgenna.mg@gmail.com;
14. **PERUZZA Denis**, Socio Simpatizzante, nato a Treviso (TV), nato il 18-lug-82, e residente in 31100 - Treviso (PD) Strada San Palaio n. 29, Cod. Fisc. PRZDNS82L18L407K, Cell. 3487975390, Email denis.peruz@gmail.com;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Lgt. (c) Pasquale Casale, Socio Effettivo più elevato in grado, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Socio Effettivo C.re A. Alberto Pegoraro quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un Gruppo di Volontariato e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità. I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche una associazione avente la seguente denominazione "Gruppo di Volontariato ANC di Selvazzano Dentro (PD) ODV"

ART. 2

L'Associazione, ha sede legale nel Comune di Selvazzano Dentro (PD) via C. Colombo n. 1.

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale (Art. 5 D.Lgs. 117/2017) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. E' esclusa la protezione civile salvo in casi eccezionali e per particolari temporanee emergenze ma solo a condizione di una formale "aggregazione".

ART. 5

L'Organizzazione:

- ☐ avere come principi informatori quelli dell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto;
- ☐ per esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo i criteri i limiti stabiliti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6

Le componenti stabiliscono che per il primo mandato l'Organo di amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- ☐ Presidente
- ☐ Vice Presidente
- ☐ Segretario
- ☐ Consigliere
- ☐ Consigliere

ART. 7

Le spese per la registrazione del presente atto sono esenti dall'imposta di bollo (art. 87- 5 D.Lgs. 117/2017).

ART. 8

Il primo esercizio sociale chiuderà al decadere del Consiglio direttivo della Sezione ANC che ha espresso il presente Gruppo di volontariato.

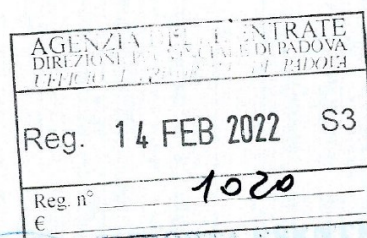
ART.9

E' parte integrante del presente atto lo Statuto allegato definito su 35 (trentacinque) articoli, steso su 9 (nove) fogli dattiloscritti.

Letto, firmato e sottoscritto:

Firme dei Costituenti:

1. Luigi Paolo Candi
2. Luigi Candi
3. Luigi Candi
4. Luigi Candi
5. Luigi Candi
6. Luigi Candi
7. Maria Bonsetta
8. Luigi Candi
9. Luigi Candi
10. Bruno Antonio
11. Luigi Candi
12. Antonella Stefan
13. Luigi Candi
14. Luigi Candi
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____



Il Presidente
Francesco Candi

**STATUTO DEL 125° GRUPPO DI VOLONTARIATO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
DI SELVAZZANO DENTRO (PD)**

ART. 1 (Denominazione e Sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Selvazzano Dentro dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito nel rispetto del codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"125° Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri O.d.V."**.

L'Organizzazione ha sede legale in via Cristoforo Colombo n. 1, presso il Centro Civico "Fabio Presca", nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).

I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

"L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 (Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

- . È disciplinata dal presente statuto;
- . Agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- . Si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale nr. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
- . L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione.

Art. 4 (Finalità e attività)

L'Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di Selvazzano Dentro.

In casi particolari essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi ma solo dietro preventivo consenso dei competenti organi dell'ANC.

Essa esercita in via esclusiva o principale alcune attività elencate all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, aventi attinenza con i seguenti ambiti:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42, e successive modificazioni;
 - . supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi;
 - . supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione segnalazione);
 - . compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
 - . **Possono affiancare i volontari di protezione civile, previa autorizzazione delle competenti autorità:**
 - . Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

ART.5 (Aderenti)

All'organizzazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi e le finalità cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'Organizzazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Comitato Esecutivo e verseranno, se prevista, la quota di associazione annualmente stabilita dal Comitato Esecutivo. Nella domanda di ammissione l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Comitato Esecutivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Esecutivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Comitato Esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati, ove prevista, non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- . Partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- . Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- . Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- . Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- . Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- . Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17 e denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- . Rispettare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dall'Organizzazione;

- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- Partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l'impiego dell'Organizzazione;
- Osservare le norme statutarie e regolamentari ANC.

Art. 7 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Art. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 9 (Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

1. Assemblea degli aderenti;
2. Comitato Esecutivo;
3. Il Presidente;
4. Collegio Arbitrale;
5. Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 (Assemblea degli aderenti)

L'Assemblea ordinaria è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. E' convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti o del collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art. 15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'assemblea lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia, viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- . Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- . Approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- . Nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
- . Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- . Delibera sulla responsabilità dei componenti del collegio dei Revisori dei conti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . Delibera sull'esclusione degli associati;
- . Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- . Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- . Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- . Delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- . Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 25 "Modifica dello statuto".

Art. 12 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

Art. 14 (Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque soci ed ha i seguenti compiti:

- . Fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;

- . Sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- . Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- . Eleggere il Presidente;
- . Nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- . Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- . Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- . Nominare il componente del Collegio arbitrale.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Presidente della Sezione che esprime l'Organizzazione ha facoltà di partecipare senza diritto di voto, ma con diritto di parola a tutte le riunioni del Comitato esecutivo.

Di norma il Comitato esecutivo dura in carica tre anni e può essere rinnovato per analogo periodo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 (Il Presidente)

- . Il Presidente, che è anche Presidente delle assemblee ordinaria e straordinaria degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti;
- . Il Presidente dura in carica quanto il Comitato esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Comitato esecutivo, con la maggioranza dei presenti;
- . Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- . In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- . Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;
- . In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalle relative funzioni è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16 (Organi di controllo)

E' nominato nei casi e nei modi previsti all'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Art. 17 (Libri Sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. Il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato;
- c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data di richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha le seguenti mansioni:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "libro dei beni inventariati", del rapporto annuale delle attività;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

Art. 19 (Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo dall'Ispettore Regionale ANC il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art.20 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti:
5. Il Collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'Organizzazione.

Art. 21 (Coordinatore di settore)

In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore e lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

Art. 22 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni o cooptazioni subiscono lo stesso effetto.

Art. 23 (Risorse economiche)

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi dei privati;
- Contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta **dal Comitato esecutivo**.

Art. 24 (Quota sociale)

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 25 (Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

Art. 26 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha:

- Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- L'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli artt.13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 28 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Copia di ogni convenzione dovrà essere inviata all'Ispettore Regionale ed è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 30 (Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 (Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32 (Uso dell'uniforme ANC)

Il volontario deve avere particolare cura dell'uniforme ANC ed indossarla con decoro in relazione all'attività svolte.

Art. 33 (Rapporti con l'ANC)

L'organizzazione di Volontariato ODV ha:

- Autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa, giuridica, patrimoniale, contabile e processuale.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 2 e nel rispetto delle autonomie sopracitate, l'Organizzazione mantiene con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza.

Art. 34 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aderenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore dell'Ispettorato ANC del Veneto.

Art. 35 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni di volontariato previste dal Codice Civile, alle norme statutarie e regolamentari ANC e al Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017.

Art. 36 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 – sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 29 gennaio 2022.

Il Segretario
Pasquale Casale



Il Presidente
Alberto Pegoraro

